

Anno 2024

Tit V

Cl. 2

Fasc.

2024-V/2.13

N. Allegati 4

Rif. _____

dds/PP

Oggetto: Approvazione ed emanazione dei bandi per l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria, al corso di laurea triennale in Scienze motorie e ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie - A.A. 2024/2025.

IL RETTORE

- Vista la Legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Vista la Legge 30 luglio 2002, n. 189;
- Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2024, n. 472 "Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025" ed in particolare i punti 9, 10, 11 e 12 dell'allegato 3, come di seguito riportati: *"Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 9, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da*



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 0332 21 9062-71-72

PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 - Codice PA

USIns **Chiaramente Insubria!**

Sede Centrale

Piano I

Riceve su appuntamento



parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui



richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscriversi ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili. Gli atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono."

- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria;
- Richiamato il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento d'Ateneo per gli Studenti, in particolare l'art. 11 co. 6, che stabilisce che per i corsi a numero programmato, il



trasferimento in ingresso è subordinato al preventivo *nulla osta* da parte dell'Ateneo;

- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 14 maggio 2007 che ha stabilito, tra l'altro, che con apposito decreto rettorale vengano definite le modalità per la concessione dei *nulla osta* ai trasferimenti in ingresso per i corsi a numero programmato e vengano resi noti i posti disponibili per ogni corso e per ciascun anno di corso;
- Richiamato il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina Rep. n. 712/2024 prot. n. 77505 dell'8 luglio 2024 che ha stabilito i criteri per la valutazione delle domande di *nulla osta* per studenti provenienti da altri Atenei iscritti agli anni successivi al primo, per l'iscrizione ai corsi di laurea triennali, triennali di area sanitaria e magistrali a ciclo unico afferenti alla Scuola di Medicina;
- Richiamato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca A.A. 2024/2025 emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 457/2024 del 6 maggio 2024;

DECRETA

1. di approvare il bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - A.A. 2024/2025, del quale si allega il testo;
2. di approvare il bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria - A.A. 2024/2025, del quale si allega il testo;
3. di approvare il bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie - A.A. 2024/2025, del quale si allega il testo;
4. di approvare il bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo per trasferimento in ingresso dal medesimo corso di laurea di altro Ateneo italiano o straniero al corso di laurea triennale in Scienze Motorie - A.A. 2024/2025, del quale si allega il testo;
5. di incaricare l'ufficio Segreteria Studenti area medico-scientifica all'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

IL RETTORE

Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):
Dott.ssa De Simone Daniela - daniela.desimone@uninsubria.it